



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 28 novembre 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di BOLOGNA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 122/2023 - Studio associato

L'Ordine di Bologna chiede chiarimenti in merito alla seguente casistica:

“uno studio associato composto da due iscritti all'Albo, uno cessa la professione cancellandosi dall'Albo e lascia l'associazione, l'altro resta (con il 99% degli utili e le perdite) associandosi con un manager informatico (con 1%) per svolgere prestazioni tecniche con le seguenti attività: formazione e istruzione all'utilizzo di strumenti informatici rivolta a piccoli gruppi aziendali e/o singoli (quali: Microsoft Excel; Microsoft PowerPoint; Software di Business Planning e Controllo di Gestione; Software di collaborazione aziendale quali: Microsoft Teams Zoom – Video/Web Conferencing)”.

L'Ordine scrivente chiede inoltre se detta associazione può essere accettata e inserita in calce all'Albo.

Alla richiesta di parere, non viene allegato da parte dell'Ordine scrivente lo statuto aggiornato dell'associazione professionale da cui poter evincere l'oggetto sociale e la sua caratterizzazione, né vengono fornite ulteriori informazioni in ordine all'iscrizione dell'associato di minoranza ad uno specifico Albo professionale.

Con riferimento al quesito posto, è necessario preliminarmente soffermarsi, ancora una volta, sulla disciplina applicabile alle associazioni tra professionisti per l'esercizio di una o più professioni.

Al riguardo, occorre preliminarmente rammentare che, l'art. 10, comma 11, della legge n. 183/2011 ha previsto l'abrogazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, recante la *“Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”*¹; lo stesso art. 10 della legge n. 183/2011, al comma 9, ha invece disposto

¹ L'art. 1, comma 1, della richiamata legge n. 1815/1939 espressamente prevedeva che: *“Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico,*

che "Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

Al riguardo, occorre porre nella dovuta evidenza che, in seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183/2011, residuavano molti dubbi in ordine alla corretta portata delle disposizioni contenute nell'art. 10, commi 9 e 11 relativamente all'ambito applicativo dell'art. 1 della legge n. 1815/1939².

La tesi maggioritaria riteneva che, pur dinanzi alle previsioni di cui all'art. 10, comma 11, della legge n. 183/2011, le associazioni professionali già costituite secondo il modello della legge n. 1815/1939 erano pienamente valide; del pari nuove associazioni potevano essere costituite secondo lo stesso modello vigente alla data di entrata in vigore della normativa sulle STP. Logicamente doveva trattarsi di professionisti iscritti in Albi o Elenchi, essendo la legge n. 183/2011 indirizzata unicamente a disciplinare società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

In tal modo, l'abrogazione della legge n. 1815/1939 comportava unicamente l'eliminazione degli obblighi formalizzati per evitare che una denominazione non coincidente con la qualificazione professionale risultante dai titoli degli associati potesse indurre in equivoco i terzi, mascherando un'attività non corrispondente a quella abilitata e quindi sfornita delle necessarie garanzie tecniche³.

Purtuttavia, la formulazione non cristallina del testo della legge n. 183/2011 continuava a essere fonte di incertezze applicative, maggiormente sentite presso le professioni le cui leggi istitutive non contenevano una disciplina esaustiva sulle associazioni tra professionisti.

In tale contesto, si è venuta a posizionare la riforma dell'ordinamento forense avvenuta per tramite della legge 31 dicembre 2012, n. 247, successivamente modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha rivisitato la disciplina delle associazioni tra avvocati occupandosi anche delle associazioni multidisciplinari⁴. In particolare, l'art. 4 della legge n. 247/2012 contempla che, allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni tra avvocati, oltre agli iscritti all'Albo forense, anche altri liberi professionisti - appartenenti alle categorie successivamente individuate dal D.M. 4 febbraio 2016, n. 23⁵ -, tra cui è ricompresa quella dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ai nostri fini, giova puntualizzare che l'ultimo periodo del medesimo art. 4, comma 2, della legge n. 247/2012 precisa come la professione forense possa essere esercitata da un avvocato che partecipi ad associazioni costituite tra altri liberi professionisti, riconoscendo, in tal modo, la possibilità che anche professionisti iscritti in albi ed elenchi di altre professioni possano associarsi tra di loro.

Ciò posto, in assenza di precise disposizioni del d.lgs. n. 139/2005 relative a tali tematiche, per quanto concerne la composizione qualitativa delle associazioni cui partecipino iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si ritiene che i professionisti debbano appartenere alle categorie professionali organizzate in ordini e collegi professionali⁶. Alla luce di quanto precede, è in aggiunta

legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati'. Si precisa che l'abrogazione dell'art. 2 della legge 1815/1939 era già avvenuta per tramite dell'art. 24, "Norme in materia di attività di assistenza e consulenza", della legge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. prima Legge Bersani). L'art. 2 della stessa legge n. 1815/1939 vietava espressamente "costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria".

² In termini, cfr. P.O. n. 205/2020.

³ Cfr. Corte di Cassazione, SS. UU., 5 novembre 1993, n. 10942.

⁴ L'art. 4 della legge n. 247/2012 è rubricato "Associazioni tra avvocati e multidisciplinari".

⁵ Si tratta, come è noto, del "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati".

⁶ Su tali aspetti si evidenzia, a titolo d'esempio, l'opzione effettuata dall'art. 2, D.M. 4 febbraio 2016, n. 23, "Individuazione delle categorie professionali" secondo il quale: "1. I liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali: ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; ordine degli assistenti sociali; ordine degli attuari;

doveroso osservare che eventuali riorganizzazioni dell'attività professionale esercitata da un professionista, più che ricorrere a soluzioni che per ora non trovano un solido appiglio normativo, potranno realizzarsi tramite il ricorso ad altri istituti disciplinati nell'ordinamento.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long, sweeping horizontal stroke underneath.

*ordine nazionale dei biologi;
ordine dei chimici;
ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
ordine dei geologi;
ordine degli ingegneri;
ordine dei tecnologi alimentari;
ordine dei consulenti del lavoro;
ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
ordine dei medici veterinari;
ordine degli psicologi;
ordine degli spedizionieri doganali;
collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
collegio dei geometri e geometri laureati.*